



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 ottobre 2008 (22.10)
(OR. fr)**

14443/08

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0806 (CNS)**

**JUR 436
COUR 48**

RISULTATI DEI LAVORI

del: Gruppo "Corte di giustizia"

n. doc. prec.: 13301/08 JUR 358 COUR 38

Oggetto: Progetto di **decisione del Consiglio** recante modifica del **regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee** per quanto riguarda il **regime linguistico** applicabile alle impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

Si allega per le delegazioni il testo emerso dai lavori del Gruppo "Corte di giustizia" del 10 ottobre 2008.

PROGETTO DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee per quanto riguarda il regime linguistico applicabile alle impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto l'articolo 64 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia,

secondo la procedura prevista agli articoli 245, secondo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea, e 160, secondo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

vista la domanda della Corte di giustizia del,

visto il parere del Parlamento europeo del,

visto il parere della Commissione del,

considerando che occorre precisare nel regolamento di procedura del Tribunale di primo grado la lingua processuale nel caso di un'impugnazione proposta contro una decisione del Tribunale della funzione pubblica, quale contemplata negli articoli 9 e 10 dell'allegato al protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia,

DECIDE

Articolo 1

Il regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 2 maggio 1991 (GU L 136 del 30.5.1991, pag. 1, con rettifica nella GU L 317 del 19.11.1991, pag. 34), modificato il 15 settembre 1994 (GU L 249 del 24.9.1994, pag. 17), il 17 febbraio 1995 (GU L 44 del 28.2.1995, pag. 64), il 6 luglio 1995 (GU L 172 del 22.7.1995, pag. 3), il 12 marzo 1997 (GU L 103 del 19.4.1997, pag. 6, con rettifica nella GU L 351 del 23.12.1997, pag. 72), il 17 maggio 1999 (GU L 135 del 29.5.1999, pag. 92), il 6 dicembre 2000 (GU L 322 del 19.12.2000, pag. 4), il 21 maggio 2003 (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 22), il 19 aprile 2004 (GU L 132 del 29.4.2004, pag. 3), il 21 aprile 2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 108), il 12 ottobre 2005 (GU L 298 del 15.11.2005, pag. 1), il 18 dicembre 2006 (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 45) e il 12 giugno 2008 (GU L 179 dell'8.7.2008, pag. 12) è modificato come segue:

Prima dell'articolo 137 è inserito nel «Titolo quinto: Delle impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea», un articolo 136 bis, del seguente tenore:

«Articolo 136 bis

Nel giudizio d'impugnazione promosso contro le decisioni del Tribunale della funzione pubblica contemplato negli articoli 9 e 10 dell'allegato allo Statuto, la lingua processuale è identica a quella dell'impugnata decisione del Tribunale della funzione pubblica, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, paragrafo 2, lett. b) e c), e paragrafo 3, quarto comma, del presente regolamento».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla sua pubblicazione.
